



**Convenzione per la gestione comune delle aree del “Parco Archeologico del Pausilypon” e della “Grotta di Seiano”.**

**TRA**

La Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli (di seguito denominato SABAP), con sede in Napoli, Piazza del Plebiscito, 1 - C.F. 80049120639, rappresentata dal Soprintendente pro tempore dott. Luigi La Rocca in qualità di legale rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede dell'Istituto;

**E**

Il Comune di Napoli (di seguito denominato CDN), con sede in Napoli, Piazza Municipio 1, - C.F. 80014890638, rappresentato dal Direttore dell'Area Cultura dott. Massimo Pacifico, abilitato alla sottoscrizione dei contratti per il Comune di Napoli ai sensi dell'art. 107, comma 3, del D.Lgs. 267 del 18/8/2000 e in esecuzione dell'art. 48 comma 2 dello Statuto Comunale, nonché dell'art. 10 del Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti, domiciliato per la carica presso la Casa Comunale;

di seguito denominate le “Parti”,

**PREMESSO CHE**

L'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 disciplina gli Accordi fra Pubbliche Amministrazioni e stabilisce che esse possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e 3 della medesima legge;

Il “Parco Archeologico del Pausilypon”, di proprietà demaniale, è attualmente in consegna alla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli;

La “Grotta di Seiano” è altresì in consegna al Comune di Napoli, Direzione Cultura e Turismo;

Dette Istituzioni gestiscono le attività di presidio delle aree per consentire la più ampia fruibilità dei luoghi mediante proprio personale e/o soggetti giuridici diversi all’uopo incaricati;

L’itinerario archeologico attualmente individuato dalle Amministrazioni per la migliore fruizione delle aree prevede un percorso che si sviluppa organicamente a partire dall’accesso della “Grotta di Seiano” su via Coroglio, continua in galleria all’interno della cavità e giunge al “Parco Archeologico del Pausilypon” per completare il tragitto all’interno della villa Imperiale, caratterizzata dalla presenza del Teatro e dell’Odeion;

Il Comune di Napoli promuove lo sviluppo culturale dei propri cittadini anche garantendo l’accesso gratuito alla “Grotta di Seiano”, previa prenotazione, a gruppi di massimo 20 persone.

#### **CONSIDERATO CHE**

è necessario coordinare le attività dei soggetti che, a titolo diverso, garantiscono l’utilizzo degli spazi e la fruibilità dell’area, anche riguardo alle prescrizioni previste dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e DPR 1 agosto 2011, n. 151, nonché per tutti gli aggiornamenti tecnici richiesti dalle summenzionate normative.

#### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

##### **Art. 1 – Premessa**

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

##### **Art. 2 – Oggetto**

SABAP e CDN formalizzano con il presente atto le modalità di gestione degli spazi in consegna, ovvero delle aree del “Parco Archeologico del Pausilypon” e della “Grotta di Seiano”, in modo da garantirne la più ampia fruizione, disciplinando quanto di comune competenza in aderenza ai regolamenti statali e comunali, in adempimento a quanto previsto dalla vigente normativa e sulla scorta di indicazioni e linee-guida che le Amministrazioni ritengano di dovere di volta in volta impartire nei rispettivi ambiti.

### **Art. 3 – Impegni del CDN**

Il CDN, al fine di assicurare alla SABAP, unico soggetto giuridico all'uopo individuato, lo svolgimento delle visite guidate, si impegna a consentire il passaggio lungo l'area ricevuta in consegna e denominata "Grotta di Seiano", in modo da garantirne la massima fruibilità secondo quanto concordato nella presente Convenzione. Il CDN si impegna altresì a concedere alla SABAP l'utilizzo del vano di circa 12 mq (ricavato nel terrapieno collinare, avente struttura portante in muratura di tufo ed ospitante: un locale wc con n. 1 vaso e n. 1 lavabo, un locale custodi, un quadro elettrico generale) e delle installazioni attualmente presenti *in situ* negli spazi di pertinenza della "Grotta di Seiano" (consistenti in una rampa pedonale, n. 10 estintori di varia tipologia, n. 2 fari illuminanti per esterni) ed escluso il prefabbricato amovibile, utilizzato come biglietteria, di proprietà del "Centro Studi Internazionali Gaiola".

### **Art. 4 – Impegni della SABAP**

La SABAP si impegna a rendere fruibile il sito per almeno 6 giorni a settimana, provvedendo altresì alla copertura assicurativa necessaria per lo svolgimento delle attività, e a garantire l'accesso gratuito dei visitatori, previa prenotazione presso il soggetto indicato dalla SABAP, per almeno un turno nei giorni in cui il sito sarà aperto dalle 9.00 alle 14.00 e per almeno due turni nei giorni in cui il sito sarà aperto anche nel corso del pomeriggio.

La SABAP si impegna altresì a garantire in ogni momento l'accesso alle aree ai Funzionari del Servizio Beni Culturali del CDN e del personale eventualmente da esso incaricato per svolgere attività all'interno della "Grotta di Seiano" e delle aree ad essa pertinenti.

### **Art. 5 – Proprietà delle aree**

Fatti salvi gli accordi per il loro utilizzo così come indicato negli articoli precedenti, la proprietà delle aree resta immutata rispetto allo stato attuale, non avendo la presente Convenzione alcun effetto sulla natura patrimoniale di detti immobili, che restano soggetti a quanto previsto dalla vigente normativa per il trasferimento dei beni demaniali nel patrimonio degli Enti Locali.

### **Art. 6 – Attività di Manutenzione**

Per le attività correnti di manutenzione ordinaria e/o messa in sicurezza e fruibilità degli itinerari, la competenza resta in capo al soggetto gestore eventualmente individuato dalla SABAP con proprio autonomo procedimento amministrativo. Per le eventuali esigenze di manutenzione straordinaria

del “Parco Archeologico del Pausilypon” e della “Grotta di Seiano”, le competenze per l’esecuzione delle opere necessarie restano in capo alle Amministrazioni SABAP e CDN secondo le rispettive organizzazioni interne.

#### **Art. 7 – Modalità di gestione di eventi e attività**

Il presente articolo disciplina l’utilizzo degli spazi in caso di attività, manifestazioni ed eventi pubblici da realizzare all’interno delle aree del “Parco Archeologico del Pausilypon” e della “Grotta di Seiano”:

- 1) per eventi e/o attività di pubblico spettacolo che CDN e SABAP volessero organizzare in co-partecipazione, le Parti concordano di individuare preliminarmente il soggetto attuatore cui conferire incarico di gestire le attività secondo quanto previsto dagli artt. 68 e 80 del T.U.L.P.S.;
- 2) in caso di attività che SABAP intenda eseguire autonomamente, anche utilizzando gli spazi della “Grotta di Seiano”, sarà sufficiente una comunicazione da inoltrare al Servizio Beni Culturali a cura di SABAP, ai fini della pubblica informazione sull’accessibilità del sito;
- 3) in caso di attività che CDN intenda eseguire autonomamente presso la “Grotta di Seiano”, anche eventualmente utilizzando aree di pertinenza del “Parco Archeologico del Pausilypon”, sarà cura del CDN acquisire in conferenza dei servizi ogni eventuale autorizzazione da parte di SABAP e di fornire le informazioni relative al Soggetto Attuatore della manifestazione ed ogni altra notizia utile per la gestione delle attività di cui al comma 1.

#### **Art. 8 – Oneri**

Per quanto disciplinato dalla presente Convenzione alcun onere aggiuntivo è posto a carico del bilancio comunale.

#### **Art. 9 – Riservatezza**

Le Parti si impegnano a garantire reciprocamente il rispetto del segreto d’ufficio, il dovere della riservatezza su tutte le informazioni ricevute dall’altra parte, a non divulgarle a terzi se non dietro esplicita autorizzazione scritta, e ad utilizzarle esclusivamente nell’ambito dell’attività oggetto della presente Convenzione.

**Art. 10 – Durata**

La presente Convenzione, di durata quinquennale (5 anni) a decorrere dalla data della stipula, potrà essere rinnovata, per un ulteriore periodo, previa intesa e apposito atto scritto tra le Parti.

**Art. 11 – Controversie**

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione della presente Convenzione. Nel caso non sia possibile raggiungere in tal modo l'accordo, le Parti indicano nel Foro di Napoli quale Foro competente per qualunque controversia.

**Art. 12 - Trattamento dei dati personali**

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali di cui dovessero venire a conoscenza unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente Convenzione, nel rispetto degli adempimenti stabiliti dal Regolamento UE 679/2016 e dal Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 come novellato dal Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101.

**Art. 13 – Registrazione**

La registrazione verrà effettuata, in caso d'uso, ai sensi della normativa vigente. Tutte le relative spese, comprese il bollo, sono a carico della parte richiedente.

Il presente atto, viene sottoscritto interamente a mezzo firma digitale, ai sensi dell'art. 15, co. 2-bis della l. 241/1990 (e ss.mm.ii.), e ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005 (e ss.mm.ii.).

**Per il Comune di Napoli**

Il Direttore dell'Area Cultura

Massimo Pacifico

**Per la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli**

Il Soprintendente

Luigi La Rocca